

Legge Regionale 19 giugno 2018 n.5 ART. 12 comma 6

Possono svolgere la caccia di selezione solo i cacciatori in possesso, al momento della consegna del tesserino regionale, di attestato di partecipazione a prova di tiro rilasciato, da meno di 30 mesi, da una sezione di tiro a segno nazionale o di poligono privato autorizzato con licenza di pubblica sicurezza. L'attestato di partecipazione ha validità 30 mesi

Legge Regionale 9 luglio 2020 n.15 ART. 23

*(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 5/2018)*

1 bis. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2018, le parole "trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti "sessanta mesi, pari a quella del porto d'armi,".